

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 586-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1964

---

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 7 gennaio 1963, a Parigi, tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura — UNESCO — venne effettuato uno scambio di note per integrare l'accordo già firmato a Parigi il 27 aprile 1957 riguardante l'istituzione e lo statuto giuridico in Italia del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali.

L'Accordo di cui trattasi, che venne reso esecutivo con legge 11 giugno 1960, n. 723, non contemplava però il trattamento da usare nei confronti del Direttore e Vice direttore preposti al predetto Centro, mentre le disposizioni contenute, sia nello Statuto dell'UNESCO che nell'Accordo del 27 aprile 1957, debbono essere interpretate in armonia con le norme generali sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, contenute nella Convenzione del 21

novembre 1947 tradotte in legge il 27 aprile 1951, n. 1740. In tale Convenzione risulta che il Direttore ed il Vice direttore del Centro beneficiano del trattamento che il Diritto internazionale concede agli Agenti diplomatici.

Pertanto lo scambio di note effettuate a Parigi il 7 giugno 1963 riflette, appunto, l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo del 27 aprile 1957, nel senso di precisare lo *status* del Direttore e del Vice direttore del predetto Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, col concedere le immunità ed i privilegi accordati ai membri delle missioni diplomatiche estere in Italia.

Il disegno di legge in esame, ora sottoposto all'approvazione del Senato, viene così a completare l'Accordo per il Centro stipulato nel 1957.

MORINO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.), per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello Scambio di Note stesso.